COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi d'onore per feriti, mutilati, e deceduti per cause di servizio. (2613) 590

PRESIDENTE 590
PERLINGIERI, *Relatore*. 590
CAPALOZZA. 590
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 590

Modifica al comma 5° dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2040, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. (2627) 590

PRESIDENTE 590, 591
PERLINGERI, *Relatore* 590
CAPALOZZA. 591
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 591

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

BUZZELLI e TURCHI: Provvedimenti per il tribunale di Monza (*Modificato dal Senato*). (682-*c*) 591

PRESIDENTE 951
TESAURO, *Relatore* 591
BUZZELLI 591
CAPALOZZA. 591

PAG.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 591
AMATUCCI 592

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

FALETTI e DOSI: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (1225). 592

COLITTO: Estensione delle rivalutazioni concesse con legge 24 febbraio 1953, n. 90, per le rendite vitalizie in denaro costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimento di immobili anche alle rendite costituite fino alla stessa data mediante cessione di capitale. (2004) 592

PRESIDENTE 592

Votazione segreta:

PRESIDENTE 592

La seduta comincia alle 9,45.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli Bottonelli e Mastino Gesumino.

Discussione del disegno di legge: Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934. n. 1820, sull'istituzione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio. (2613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custoria delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

In assenza del relatore, onorevole Facchin, prego l'onorevole Perlingieri di svolgere la relazione sul disegno di legge.

PERLINGIERI, *Relatore*. Il contenuto di questo disegno di legge è chiarito dal suo stesso titolo. Il provvedimento tende ad estendere anche al Corpo degli agenti di custodia la facoltà, per gli aventi diritto, di fregiarsi dei distintivi previsti per i militari della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica e delle Guardie di finanza feriti, mutilati o deceduti per cause di servizio.

Tale facoltà è già stata estesa al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e, poiché il Corpo degli agenti di custodia fa parte delle Forze armate dello Stato, non è giusto che gli appartenenti ad esso siano esclusi da questo beneficio. Propongo, quindi, alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. A nome del mio gruppo dichiaro che siamo d'accordo sull'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Le disposizioni di cui al regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, circa l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio, sono estese agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi normali stanziamenti del capitolo n. 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la variazione di bilancio ».

Trattandosi di un articolo unico sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica al comma 5° dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. (2627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica al quinto comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

In assenza del relatore, onorevole Facchin, prego l'onorevole Perlingieri di svolgere la relazione sul disegno di legge.

PERLINGIERI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi certamente sapranno, l'amministrazione penitenziaria ha la facoltà di concedere in uso a determinate categorie di dipendenti gli alloggi demaniali. Il canone relativo è stato stabilito finora nella misura di un sesto dello stipendio. Ora, poiché per effetto del conglobamento vi è stato un ritocco nelle competenze di detto personale, il canone viene a pesare eccessivamente sul bilancio familiare degli appartenenti alla categoria. Di qui la prospettata necessità di una modifica al quinto comma dell'articolo 116 che viene apportata dal disegno di legge in esame il quale stabilisce che la concessione degli alloggi demaniali è subordinata al pagamento da parte dell'utente dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1° luglio 1955, sarà stabilito dalle Intendenze di finanza in misura non inferiore ad un decimo dello stipendio, anziché di un sesto.

Trattandosi di un disegno di legge che apporta un beneficio al personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena, penso che possa essere approvato, ed in tal senso faccio proposta formale alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. A nome del mio gruppo dichiaro che siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Come ha detto il relatore, si tratta di un provvedimento che tende ad attuare un atto di giustizia nei riguardi del personale. Il Governo è pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Il 5° comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è sostituito dal seguente:

Tale concessione è subordinata al pagamento da parte dell'utente dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1° luglio 1955, sarà stabilito dalle Intendenze di Finanza su parere degli Uffici Tecnici Erariali, in misura non inferiore al decimo dello stipendio o del compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio ».

Trattandosi di un articolo unico, sarà posto in votazione direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi: Provvedimenti per il tribunale di Monza. (672-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi. « Provvedimenti per il tribunale di Monza ». La primitiva proposta, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 17 marzo 1955, è ritornata, modificata dal Senato, dinanzi alla nostra Commissione che l'ha approvata con modificazioni nella seduta del 28 ottobre 1955. Tornata al Senato, questo l'ha approvata con ulteriori modifiche nella seduta del 2 marzo 1956.

In assenza del relatore, onorevole Breganze, prego l'onorevole Tesauro di riferire sulle modifiche apportate dal Senato alla proposta n. 632-C.

TESAURO, *Relatore*. Confesso la mia perplessità nel dover riferire sulle modifiche apportate dal Senato a questa proposta di legge. Se dovessimo stare alla lettera del nuovo testo approvato dall'altro ramo del Parlamento si tratterebbe di una « autorizzazione » concessa al Governo nel quadro della delega da noi già data; ma ho l'impressione che qui il Senato abbia inteso dare una vera e propria delega legislativa al Governo. Ci sono dei limiti di costituzionalità che non si possono oltrepassare: pertanto penso che non sia possibile aderire alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e, per parte mia, osservo la fondamentale incostituzionalità delle modifiche che, peraltro, contrastano con le norme sull'ordinamento giudiziario. Col testo approvato dal Senato si « autorizza » il Governo ad emanare dei provvedimenti che sono di sua stretta competenza. Pertanto la legge, così come è stata approvata dal Senato, non è costituzionale: propongo quindi di tornare al testo da noi approvato.

BUZZELLI. Sono perfettamente d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Presidente e del relatore. Ho l'impressione che sia stata usata una formulazione del tutto impropria. La formula approvata dalla nostra Commissione è semplice, chiara e segue una prassi costante. Sono pertanto d'accordo nel ritornare al testo già da noi approvato.

TESAURO, *Relatore*. Vorrei che nel restituire al Senato la proposta, si ponesse l'accento sul fatto che sulla sostanza del provvedimento i due rami del Parlamento hanno già manifestato la loro concorde volontà, per puntualizzare un elemento della situazione che non deve più essere variato.

CAPALOZZA. Non posso non concordare con le considerazioni fatte dall'onorevole relatore e sull'opportunità di un ritorno puro e semplice al testo da noi approvato. Questo gesto non dovrà essere considerato irriguardoso dal Senato perché avendo quel Consesso concesso implicitamente con le sue modifiche al testo originario una delega al Governo, la nostra Commissione non è autorizzata ad approvarla dovendo nel caso portare il provvedimento in Aula, come del resto ha fatto il Senato. Ora, dato che la sostanza del provvedimento è stata accettata dal Senato, non dovrebbero esservi difficoltà ad accettare il ritorno alla nostra formulazione originaria onde evitare ulteriori perdite di tempo con la discussione del provvedimento in Aula.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Bisognerà tener conto di una modificazione avvenuta nel frattempo. La seconda parte dell'articolo unico approvato dal Senato parla di una riduzione degli organici proporzionale all'aumento determinato dalla istituzione della seconda Sezione giudiziaria del tribunale di Monza. Ora, i provvedimenti che hanno aumentato il numero dei magistrati forse non renderanno più necessaria questa riduzione prevista dal testo del Senato.

AMATUCCI. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, alla fine dello scorso dicembre abbiamo approvato una legge delega al Governo sulle modificazioni delle piante organiche degli uffici giudiziari. In questa legge, per quanto riguarda le preture, è ammessa la possibilità da parte del Governo di procedere alla soppressione di alcune sedi e alla istituzione di nuove; per quanto riguarda, invece, i tribunali, la relazione che accompagnava la legge ricordava come ve ne siano alcuni con personale esuberante rispetto alle loro necessità, mentre altri ne difettano. La legge consentì perciò gli spostamenti necessari di magistrati, uno dei quali potrebbe essere quello conseguente all'istituzione della seconda Sezione presso il tribunale di Monza. Penso quindi che si potrebbe anche abolire l'articolo 2 del testo a suo tempo da noi approvato della proposta di legge.

PRESIDENTE. Data la complessità della questione, che richiede, a mio avviso, un maggiore approfondimento propongo che la discussione della proposta di legge venga rinviata.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Faletti e Dosi: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (1225); e del deputato Colitto: Estensione delle rivalutazioni concesse con la legge 24 febbraio 1953, n. 90, per le rendite vitalizie in denaro costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimento di immobili anche alle rendite costituite fino alla stessa data mediante cessione di capitale. (2004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge Faletti e Dosi: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro » e Colitto: « Estensione delle rivalutazioni concesse con legge 24 febbraio 1953, n. 90, per le rendite vitalizie in denaro costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimento di immobili anche alle rendite costituite fino alla stessa data mediante cessione di capitale ».

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) investita dell'esame delle proposte di legge per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto una breve proroga dei termini.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che è accordata una proroga di otto giorni.

(*Così rimane stabilito*).

La discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio » (2613):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 35
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Modifica al quinto comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena » (2627):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 37
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Amiconi, Baldassari, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Bernardi, Breganze, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Concetti, Dante, Degli Occhi, Di Giacomo, Floreanini Gisella, Foderaro, Formichella, Foschini, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Lucifero, Martuscelli, Murdaca, Musolino, Perlingieri, Petrilli, Preziosi, Secreto, Silvestri, Tesauro, Tinzl, Tosato.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI